

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to COLAMEDICI EGISTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa DI TROLIO FILMA


ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE – EVENTUALE INVIO C.R.C.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
- inviata al C.R.C. essendo soggetta al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 126 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

È copia conforme all'originale.

Li, 07 AGO. 2015



Il Segretario Comunale
Dott.ssa DI TROLIO FILMA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data _____ essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

Li,

Il Segretario Comunale
F.to _____

EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata al controllo:

- su iniziativa della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 127, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Li,

Il Segretario Comunale
F.to _____

ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in data _____ per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- in data _____ non essendo stati riscontrati vizi di legittimità dal C.R.C., prot. n. _____;
- in data _____ per la decorrenza dei termini di cui all'art. 127, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- in data _____ perché confermata dal Consiglio, ai sensi dell'art. 127, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con atto n. _____ del _____;
- _____

Li,

Il Segretario Comunale

Comune di Selci

Provincia di Rieti

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

N.9	Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione aliquote IMU anno 2015.-
Data	
30/07/2015	

L'anno **Duemilaquindici**, il giorno **trenta** del mese di **luglio** alle ore 18,14 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla I^ convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
COLAMEDICI EGISTO	X	
DOTTI ANDREA	X	
ANGELINI ERICA	X	
RAMAZZOTTI ALFIO	X	
CELOMMI STEFANO		X
DRAGONETTI MASSIMILIANO	X	
MANCINI ELIANA	X	
LUCIANI ENZO		X
D'ANTIMI ALFREDO	X	
IEMMI CRISTINA	X	

Assegnati n. 10

In carica n.10

Presenti n.8

Assenti n.2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor COLAMEDICI EGISTO nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor: Dott.ssa Filma DI TROLIO

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione aliquote IMU anno 2015.

**LA GIUNTA
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**

Richiamati:

- gli articoli 119 e 117, comma 6, della Costituzione repubblicana, novati dalla legge costituzionale 3/2001, che riconoscono ai comuni rispettivamente “*autonomia finanziaria di entrata e di spesa*” e la potestà regolamentare “*in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*”;
- l’articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che consiste in potestà statutaria e regolamentare;
- gli articoli 7 e 42, comma 2 lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
- l’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 che riconosce ai comuni potestà regolamentare generale in materia di loro entrate;
- il decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014, che differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015 degli Enti Locali al 31.03.2015;
- il decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015, che differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015 degli Enti Locali al 31.05.2015;
- il decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, che differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015 degli Enti Locali al 30.07.2015;
- l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Richiamati altresì:

- il decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23 recante “*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*”, con particolare riferimento agli articoli 8, 9 e 14;
- l’articolo 13 del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) che norma l’imposta municipale propria (IMU) in vigore dal 2012 modificato dall’articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 (convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124);
- l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma 639 e successivi che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16;
- l’art. 4, comma 5 bis del D.L. n. 16/2012, come modificato dall’art. 22 comma 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 recante “*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*”;
- il D.M. del 28 novembre 2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che ridefiniscono l’esenzione dall’IMU per l’anno d’imposta 2014 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale;
- il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 recante “*Misure urgenti in materia di esenzione IMU*” che ha ridefinito i criteri per l’esenzione dall’IMU per l’anno d’imposta 2014 e 2015 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale precedentemente determinati con il D.M. 28 novembre 2014;

visto il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 e sulla base dell' "Elenco dei Comuni Italiani" pubblicato sul sito internet dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), che tiene conto sia dell'altezza indicata nella colonna "Altitudine del centro (metri)", sia della definizione contenuta nella colonna "Comune montano";

visto che nell'elenco Istat di cui sopra, l'altitudine del centro per il Comune di Selci è di 204 metri e visto che il territorio è definito "NM - Non Montano";

alla luce di quanto sopra, i terreni ricadenti nel territorio del Comune di Selci non godono più dell'esenzione IMU dall'anno 2014 e pertanto sono soggetti al pagamento dell'IMU;

Considerato che l'imposta municipale propria, sempre in base al sopracitato articolo 13 comma 1 "...è applicata a tutti i comuni del territorio nazionale in base agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono...";

l'articolo 1 comma 380 della Legge di Stabilità 2013 (legge 228/2012) ha stabilito, tra l'altro, che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, mentre è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati ne gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, che i Comuni possono aumentare o diminuire fino a 0.3 punti percentuali;

l'art. 1 comma 639 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), stabilendo che la "IUC", " si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore";

l'art. 1 comma 703 della L. 147/2013 stabilisce che "l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU";

l'art. 1 comma 640 della Legge 147/2013 dispone che "l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU", come stabilito dal comma 677;

VISTO l'articolo 13 del D. L. 06/12/2011 n. 201, e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ai cui contenuti si rimanda;

VISTO inoltre l'art. 1 comma 708 della Legge 147/2013 che stabilisce che dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU sui fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 06/09/2014 che stabiliva tra l'altro le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2014;

PRESO ATTO che il Comune, in forza della previsione contenuta nei commi 6, 7, 9-bis dell'articolo 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, ha facoltà di variare le aliquote dell'IMU nei limiti previsti dalla stessa norma;

VISTA la Circolare n. 3/DF del 18/05/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale che precisa che il Comune, "nell'esercizio della sua potestà regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie";

CONSIDERATO che la legge 228/2012 prevede l'assegnazione degli incassi derivanti dall'Imposta Municipale Propria con gettito integrale al comune, con esclusione del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, riservato allo Stato;

Visto il Regolamento per la disciplina della IUC approvato con atto consiliare n. 19 del 06.09.2014;

Vista la deliberazione di Giunta in data odierna avente ad oggetto: "Determinazione del valore venale delle aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'imposta IMU (ex ICI)", con la quale è stata operata una riduzione del 10% sul valore venale stimato per le zone B3 del PRG, che non raggiungono il lotto minimo (mq 2000), rideterminando il valore da € 25,00 ad € 22,50/mq;

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell'Ente connesse al consolidamento delle proprie entrate correnti e finalizzate al mantenimento quantitativo e qualitativo dei servizi prodotti e preso atto delle seguenti valutazioni per cui si intende:

- confermare l'aliquota IMU all'1,06% esercitando pienamente la facoltà riconosciuta ai Comuni dall'art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011, in base al quale l'aliquota base è modificabile appunto a più 3 punti percentuali, prevedendo nel contempo tutte le ipotesi meritevoli di agevolazioni a cui accordare, nel rispetto dei limiti di legge, un'aliquota ridotta, azzerando l'aliquota TASI alle fattispecie a cui è applicata l'aliquota IMU all'1,06%, come previsto dall'art. 1 comma 677 della legge 147/2013;
- confermare l'aliquota IMU sull'abitazione principale degli immobili di lusso (A/1, A/8, A/9) allo 0,4%;
- di stabilire l'aliquota IMU sui terreni agricoli nella misura dello 0,96%;
- non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1 comma 677, ultimo periodo, della Legge 147/2013, introdotto dall'art. 1 comma 1 del D.L. 16/2014, che consente l'aumento della misura base al fine per non appesantire ulteriormente il carico fiscale;

CONSIDERATO inoltre che:

- il complesso quadro normativo di riferimento ed il susseguirsi di norme che prevedono riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse aggiuntive assegnate in applicazione del federalismo fiscale, hanno determinato una sempre maggiore erosione della capacità di spesa dei Comuni;
- occorre rispettare le esigenze di Bilancio, garantendo il mantenimento dei servizi essenziali;
- il gettito dell'Imposta Municipale Propria (IMU), previsto a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nelle presenti premesse, è in linea con le previsioni allocate in Bilancio;

RITENUTO, alla luce delle valutazioni sopra effettuate, di determinare le aliquote come segue:

ALIQUOTE IMU e DETRAZIONI:

- Aliquota base (ordinaria): **stabilire l'aliquota, all'1,06 per cento** (corrispondente ad aliquota di base dell'art. 13 del D.L. 201/2011 più l'aumento di 0,3 punti percentuali), **per tutti i fabbricati diversi da abitazione principale ed aree edificabili;**
- Aliquota per abitazione principale categorie catastali A/1, A/8, A/9: **mantenere l'aliquota allo 0,4** per cento per tutte le fattispecie;

- Detrazione per abitazione principale (A/1, A/8, A/9) € 200,00, maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni per un importo massimo di € 600,00;
- Immobili non produttivi di reddito fondiario: aliquota all' 1,06 per cento;
- Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale "D" stabilire l'aliquota allo 1,06 per cento (corrispondente all'aliquota di base maggiorata dello 0,30 per cento);
- Terreni agricoli: Aliquota allo 0,96%;

Considerato che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) fissa il termine di approvazione delle tariffe entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che le stesse hanno effetto a partire dal 1 gennaio dell'anno di riferimento anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario;

Vista la delibera G.C. n. 28 del 5/06/2014 di attribuzione funzioni gestionali al responsabile del Servizio;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014, che differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2015 degli Enti Locali al 31.03.2015;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015, che differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2015 degli Enti Locali al 31.05.2015;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, che differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2015 degli Enti Locali al 30.07.2015;

VISTO il Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2015, in corso di redazione;

P R O P O N E

- 1) Di recepire e far propria la premessa in narrativa;
- 2) Di determinare, per l'anno 2015, le seguenti aliquote e riduzioni per l'applicazione delle componenti Imposta Municipale propria (IMU), nel seguente modo:
 - Aliquota base (ordinaria): **stabilire l'aliquota, all'1.06%** (corrispondente ad aliquota di base dell'art. 13 del D.L. 201/2011 più l'aumento di 0,3 punti percentuali), **per tutti i fabbricati diversi da abitazione principale ed aree edificabili;**
 - Aliquota per abitazione principale categorie catastali A/1, A/8, A/9: **mantenere l'aliquota allo 0,4 %** per tutte le fattispecie;

- Detrazione per abitazione principale (A/1, A/8, A/9) € 200,00, maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni per un importo massimo di € 600,00;
 - Immobili non produttivi di reddito fondiario: aliquota all' 1,06 per cento;
 - Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale "D" stabilire l'aliquota allo 1,06 per cento (corrispondente all'aliquota di base maggiorata dello 0,30 per cento);
 - Terreni agricoli: Aliquota allo 0,96%;
- 3) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 13 comma 15 bis del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, la presente deliberazione, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998;
 - 4) Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015, così come previsto all'articolo 172 del D.Lgs. 18/085/2000, n. 267;
 - 5) Di dare atto che secondo la normativa vigente, l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti della deliberazione stessa retroagiscono dal 1° gennaio dell'anno stesso.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1° E 2° D. LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA
(art. 147 bis, D.Lgs. 267/2000)

Visto il procedimento che precede, il sottoscritto Egisto Colamedici, in qualità di Responsabile dell' AREA RAGIONERIA E TRIBUTI a norma dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, appone parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa dell'atto in oggetto.

Li 30.7.15

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
(Avv. Egisto Colamedici)

REGOLARITA' CONTABILE

Visto il procedimento che precede, il sottoscritto Egisto Colamedici, in qualità di Responsabile dell' AREA RAGIONERIA E TRIBUTI ENTRATE ai sensi degli artt. 147 bis, 151 c. 4, e 153 c. 5, del D.Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 30.7.15

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
(Avv. Egisto Colamedici)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA dunque la descritta proposta deliberativa;


VISTO il D. Lgs. N. 267/00;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 2° del D.Lgs. n. 267/00 per quanto attiene alla regolarità tecnica, contabile e copertura finanziaria dell'atto,

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

- 1) Di approvare ad ogni effetto l'allegata proposta di deliberazione;
- 2) Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva separata unanime votazione palese, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4 del D.Lgs 267/2000;





1974

1974

1974

1974